COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

52.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFONSO MARTUCCI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748);

Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808);

Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848);

Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002);

Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267) 601

Martucci Alfonso, *Presidente*, (gruppo liberale), *Relatore f.f.* 601, 602, 603, 604, 605

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ... 602, 603, 604

Colaianni Nicola (gruppo PDS) 602, 603, 604, 605

Polizio Francesco (gruppo DC) 602, 603

La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1748); Scalia ed altri: Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati (1808); Mastrantuono: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1848); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (2002); Imposimato e Pecoraro Scanio: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra ed altri: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Scalia ed altri: « Incompatibilità di funzioni e disciplina degli incarichi extraistituzionali dei magistrati »; Mastrantuono: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Imposimato e Pecoraro Scanio: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato ».

Comunico di essere stato incaricato dal presidente della Commissione, relatore sul provvedimento in esame, di sostituirlo per la seduta odierna.

Faccio presente preliminarmente che il deputato Anedda ha inviato alla presidenza della Commissione una lettera in cui rileva che la votazione degli emendamenti presentati nella seduta di ieri risulterebbe inefficace per violazione del comma 3 dell'articolo 94 del regolamento. Inoltre, nella predetta lettera è stata ribadita la tesi della inammissibilità dell'emendamento 6.20, in quanto avente per oggetto una materia su cui la Commissione si era già pronunciata.

In riferimento a tale lettera, devo rilevare che il presidente della Commissione, nella seduta di ieri, aveva chiarito preliminarmente le particolari caratteristiche della fase procedurale in cui la Commissione si trova, ossia la deliberazione, attraverso votazioni in linea di principio, degli emendamenti da trasmettere alle Commissioni competenti per i pareri, salva successivamente la fase delle votazioni definitive.

Ricordo infine che nella seduta di ieri la Commissione aveva accantonato l'esame dell'articolo 30.

Ne do pertanto lettura:

ART. 30.

(Comunicazione dell'appartenenza ad associazioni od organizzazioni).

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.

2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Quelle relative ai magistrati militari, amministrativi e contabili sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 30, sopprimere il comma 1.

30. 1.

Colaianni.

All'articolo 30, sostituire il comma 1, con il seguente:

Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi o partecipare ad attività di partiti politici.

30. 5.

Mastrantuono.

All'articolo 30 sopprimere il comma 4.

30. 2.

Colaianni.

All'articolo 30, comma 4, sostituire le parole non superiore alla censura *con le seguenti* non inferiore alla perdita di anzianità. In caso di condanna è sempre disposto il trasferimento di ufficio.

30. 3.

Senese, Colaianni.

All'articolo 30, sopprimere il comma 5.

30. 4.

Imposimato, Colaianni.

NICOLA COLAIANNI. Il mio emendamento 30.1 prende le mosse dalla constatazione che il divieto di iscrizione ai partiti è meramente formale non foss'altro perché la sanzione prevista è quella, molto tenue, della censura.

Ritengo pertanto opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Colaianni 30.1.

FRANCESCO POLIZIO. Concordo con la valutazione del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Colaianni 30.1.

(È *respinto).*

Poiché l'onorevole Mastrantuono è assente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 30.5.

Passiamo all'emendamento Colaianni 30.2 sul quale, in qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Senese 30.3 sul quale, in qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Imposimato 30.4.

NICOLA COLAIANNI. A mio parere non è giustificata l'eccezione di cui al comma 5, secondo il quale le disposizioni dell'articolo non si applicano alle associazioni in cui si esplica un culto religioso. Esistono infatti associazioni che hanno anche carattere di riservatezza e che pertanto possono implicare una qualche forma di « dipendenza » del magistrato.

Per tali ragioni, riteniamo opportuno sopprimere il comma 5 dell'articolo 30.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Imposimato 30.4.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Imposimato 30.4, non accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

NICOLA COLAIANNI. Dichiaro la mia contrarietà all'articolo 30.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 31. Ricordo che essi sono pubblicati sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 dicembre 1993.

Comunico che l'onorevole Colaianni ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 31.10 del relatore:

Sostituire le parole primo periodo *con le seguenti* secondo periodo.

0.31.10.1.

Colaianni.

Poiché l'onorevole Scalia è assente, si intende che abbia rinunziato ai suoi subemendamenti 0.31.3.2, 0.31.3.3 e 0.31.3.1.

Passiamo all'emendamento 31.3 del Governo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Gargani 31.8.

FRANCESCO POLIZIO. Faccio mio l'emendamento 31.8.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunziato agli emendamenti Lazzati 31.1 e 31.2 e Anedda 31.4.

Passiamo all'emendamento Gargani 31.7.

FRANCESCO POLIZIO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Poiché l'onorevole Anedda non è presente, si intende che abbia rinunziato ai suoi emendamenti 31.5 e 31.6.

Passiamo al subemendamento Colaianni 0.31.10.1.

NICOLA COLAIANNI. Il subemendamento che ho presentato all'emendamento 31.10 del relatore, approvato in linea di principio nella seduta di ieri, mira esclusivamente ad una correzione formale: nello stesso emendamento, infatti, si parla del primo periodo dell'articolo, mentre il riferimento corretto é al secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Colaianni 0.31.10.1. *(È approvato)*.

Ricordo che nella seduta di ieri sono già stati votati gli emendamenti 31.9 e 31.10.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 32.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

2. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno provvedono alla pubblicità degli elenchi di cui al comma 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 32, comma 1, aggiungere, in fine, le parole in modo da consentirne la visione a ciascun cittadino.

32. 2.

Scalia, Pecoraro Scanio.

All'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli elenchi sono pubblici e ciascun cittadino può prenderne visione.

32. 1.

Scalia, Pecoraro Scanio.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Versamento in conto entrate del Tesoro).

1. Le somme spettanti ai magistrati a titolo di retribuzione o compenso o indennità per incarichi ricevuti devono essere versate, da coloro che sono tenuti ad erogarle, direttamente in conto entrate del Tesoro, con contestuale comunicazione all'interessato. L'amministrazione del Tesoro provvede a riversarle al magistrato, effettuate le ritenute di legge. Se dette somme superano nell'anno il quinto dello stipendio in godimento, la parte eccedente è versata per un quarto all'interessato e per il resto in un fondo, da istituirsi con regolamento, i cui proventi vengono corrisposti periodicamente a tutti i magistrati in proporzione all'ammontare del loro stipendio.

32. 01.

Imposimato, Colaianni.

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunziato agli emendamenti Scalia 32.2 e 32.1.

NICOLA COLAIANNI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 32.01.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di trasmettere alle Commissioni competenti per il prescritto parere gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio nel corso della discussione delle proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 23 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-52
Lire 500